



REGOLAMENTO IRRIGUO

DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev. 02 del 29/05/2026 - Delibera Consiglio n. 18 del 18/06/2026





REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02
Data 29/05/2026

Pag. 1 di 15

REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Titolo I : definizioni generali

Art. 1 – Principi ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'attività di distribuzione delle acque ad uso irriguo e plurimo per mezzo di infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica, quali impianti e reti di distribuzione, condotte adduttrici, canali di bonifica con funzione promiscua od irrigua.

Il Consorzio della Bonifica Parmense esercita la funzione irrigua nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile¹, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in base a criteri di risparmio della risorsa, di equità, proporzionalità.

La distribuzione dell'acqua viene effettuata in relazione alla disponibilità di risorsa idrica nelle fonti di approvvigionamento, all'andamento stagionale, agli ordinamenti colturali, allo stato vegetativo delle colture e alla tempistica con cui viene avanzata la richiesta di irrigazione da parte del contribuente.

La ripartizione dei costi dell'esercizio irriguo avviene secondo un criterio di riparto, in ragione del beneficio conseguito o conseguibile.

Le attività irrigue consortili consistono in tutte quelle azioni volte a determinare l'ottenimento, da parte del consorziato, del beneficio di disponibilità idrica (disponibilità della risorsa o approvvigionamento) e/o di regolazione idrica (esercizio irriguo vero e proprio, ovvero utilizzo della risorsa idrica).

A fronte di tale beneficio il riparto dei costi di gestione della funzione irrigua articolati in costi fissi e in costi variabili (i costi variabili dipendono dall'utilizzo effettivo della risorsa idrica), avviene secondo criteri di formulazione binomia, sulla base di quanto indicato nel vigente piano di classifica per il riparto degli oneri consortili.

Con l'adozione del presente regolamento il Consorzio di Bonifica intende perseguire i seguenti obiettivi:

¹ Sviluppo sostenibile: "è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze".

- *soddisfacimento delle esigenze irrigue dei consorziati in relazione ai principi sopra enunciati;*
- *razionalizzazione dell'uso delle fonti di approvvigionamento;*
- *ottimizzazione della distribuzione irrigua al fine del contenimento dei costi, del controllo delle perdite e accrescimento dell'efficienza delle attività correlate;*
- *sviluppo di misure per la conservazione e il risparmio della risorsa idrica;*
- *incentivare il risparmio idrico attraverso misure premiali a favore dei consorziati che utilizzano tecniche di irrigazione più efficienti, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 742 del 31 maggio 2017;*
- *utilizzo della risorsa anche per usi extra-agricoli, compatibilmente con le dotazioni disponibili, le esigenze tecniche distributive e le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque di bonifica.*

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904, al R.D.n°215 del 13/02/1933 e della L.R. n.42 del 04/08/1984, D.Lgs 152/2006, L.R. n. 4/2007, L.R. n.7/2012, al Regolamento della Regione Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 recante "disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" nel rispetto dei propri fini istituzionali, il Consorzio provvede alla distribuzione dell'acqua per le esigenze irrigue e plurime del comprensorio.

Il presente regolamento disciplina in particolare l'approvvigionamento, la distribuzione e l'uso della risorsa idrica, la manutenzione, l'esercizio degli impianti, dei canali pubblici e privati in gestione al Consorzio, all'interno del comprensorio consorziale, nonché i vincoli cui le opere e le proprietà private devono sottostare per il corretto funzionamento del sistema.

Art. 3 – Definizione delle opere irrigue

- **Stazione di pompaggio (impianto di sollevamento o pozzi del CBP):** *infrastruttura ubicata nel comprensorio consortile avente funzione di captazione delle acque da una fonte di approvvigionamento (artificiale o naturale) ed inserimento in pressione o non all'interno della rete irrigua di distribuzione.*

- **Rete irrigua:** insieme delle condotte o canali di adduzione e distribuzione delle acque, in gestione al Consorzio, comprensiva delle opere d'arte, manufatti funzionali al perfetto funzionamento del sistema e gruppi di consegna.
- **Compensorio dominato irriguo:** porzione del compensorio consortile anche solo potenzialmente servibile dalle infrastrutture irrigue in gestione al Consorzio. La delimitazione del compensorio irriguo può essere modificata a seguito dell'estensione o razionalizzazione delle reti.
- **Compensorio irriguo:** unità funzionale omogenea dal punto di vista distributivo e di dotazione, in cui è suddiviso il compensorio irriguo.
- **Gruppo di consegna:** opera per la fornitura della risorsa idrica da condotta in pressione destinata all'erogazione dell'acqua ed eventualmente dotata di contatore volumetrico per la misurazione dei volumi erogati.
- **Impianto irriguo:** complesso di opere composto da derivazioni, stazioni di pompaggio, rete irrigua (canali o condotte) e gruppi di consegna, adatto ad alimentare un distretto irriguo.
- **Canale ad uso irriguo:** corso d'acqua naturale o artificiale gestito dal Consorzio, avente esclusiva funzione irrigua.
- **Canale ad uso promiscuo:** corso d'acqua naturale o artificiale gestito dal Consorzio, avente funzione primaria di allontanamento delle acque meteoriche e/o di falda fino al recapito finale e funzione secondaria irrigua.
- **Utenza irrigua:** sono utenti irrigui le persone fisiche e/o giuridiche consorziate in possesso di idoneo titolo di autorizzazione all'attingimento indipendentemente dal fatto di irrigare o meno.
- **Fascia di rispetto:** zona assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idro-geo-morfologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione del dissesto del corpo idrico o condotta irrigua.

All'interno di tale fascia, per poter realizzare opere, atti o fatti con la stessa interferenti, è obbligatoria la Concessione e/o Autorizzazione del Consorzio.

Per i canali principali e secondari, la fascia di rispetto è stabilita, fatte salve larghezze maggiori previste dalla legislazione speciale, nella misura di m. 10 (dieci) per i canali principali e di mt 5 (cinque) per i canali secondari dal:

- *ciglio del canale quando questo scorre incassato;*
- *piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;*
- *parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;*
- *confine della proprietà demaniale in tutti i casi ove esista una più ampia proprietà demaniale rispetto ai limiti fisici sopra definiti.*

Per le reti irrigue tubate la fascia di rispetto è indicata nei relativi atti di asservimento.

In mancanza di formalizzazione di tali atti l'asservimento, in presenza di reti distributive, si intende comunque costituito e la fascia di rispetto è quantificata in complessivi mt. 5 secondo la dimensione della condotta.

- **Fascia di transito del canale:** *porzione della fascia di rispetto destinata allo svolgimento delle attività consorziali, assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni.*

Per i canali principali e secondari, la larghezza della fascia di transito è stabilita nella misura di m. 5 (cinque) dal:

- *ciglio del canale quando questo scorre incassato;*
- *piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;*
- *parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;*
- *confine della proprietà demaniale in tutti i casi ove esista una più ampia proprietà demaniale rispetto ai limiti fisici sopra definiti.*

Per le reti irrigue tubate la fascia di transito coincide con la fascia di rispetto.

Art. 4 - Disponibilità della risorsa idrica

L'approvvigionamento e la distribuzione irrigua sono subordinati alla disponibilità della risorsa idrica nei corpi di approvvigionamento ed alla possibilità di veicolazione della medesima nella rete consortile e/o in quella di altri soggetti direttamente interessati, nonché agli specifici ed eventuali provvedimenti amministrativi di limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle Autorità competenti.

Il Consorzio, in condizioni di ordinarietà, rende disponibile la risorsa idrica ai gruppi di consegna ed alla rete irrigua e promiscua, secondo le potenzialità tecniche delle relative infrastrutture.



REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02
Data 29/05/2026

Pag. 5 di 15

Il Consorzio, in caso di crisi idriche, situazioni siccitose, cause di forza maggiore, attuerà le eventuali misure di limitazione dell'erogazione della risorsa, come previsto dal vigente "Piano Siccità".

L'esercizio irriguo può essere altresì interrotto per necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete irrigua. In conseguenza delle predette interruzioni straordinarie il consorziato non potrà pretendere indennizzo alcuno.

Art. 5 – Stagione irrigua

La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio mette in esercizio i propri impianti e le proprie reti irrigue al fine di rendere disponibile la risorsa all'utenza, compatibilmente con le disponibilità della stessa e nei limiti delle concessioni di derivazione di cui dispone.

La stagione irrigua ha, di norma, una durata di 8 mesi, dal 01 marzo fino al 31 ottobre di ciascun anno, fatta salva la facoltà del Consorzio di variare, estendere o ridurre tale periodo in funzione della razionalizzazione della distribuzione, economicità del servizio e/o di esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elemento di pretese, anche di carattere indennitario, da parte dell'utenza.

Art. 6 – Catasto irriguo

Al fine del riparto degli oneri necessari all'esercizio della funzione irrigua, il Consorzio conserva ed aggiorna il catasto delle utenze e dei comprensori irrigui. Il Comprensorio irriguo, i relativi distretti nonché gli impianti sono rappresentati su sistemi GIS.

L'aggiornamento del catasto, passaggi di proprietà, frazionamenti, allineamento con le risultanze dell'Agenzia del Territorio, avviene mediante acquisizione telematica degli atti ufficiali registrati presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di variazione può inoltre essere effettuata anche a seguito di richiesta del nuovo utente/consorziato previa presentazione di idonea documentazione attestante il trasferimento di proprietà o l'affitto del fondo rustico registrato.

La variazione avrà decorrenza dall'esercizio successivo a quello della richiesta di variazione predetta.

La nuova proprietà è responsabile nei confronti del Consorzio, per le obbligazioni assunte dal precedente proprietario, nonché per il pagamento del contributo consortile da questi dovuto.

Nel catasto consorziale sono censite le utenze, registrate per estremi anagrafici, catastali e quanto altro necessario per l'identificazione.

Art. 7 – Autorizzazione all'attingimento

Il prelievo d'acqua dalla rete irrigua consortile è consentito soltanto a chi sia titolare di specifica autorizzazione rilasciata dal Consorzio.

Chiunque abbia interesse, quindi, ad ottenere un'autorizzazione all'attingimento dovrà preventivamente formulare apposita domanda al Consorzio.

La richiesta potrà riguardare anche più canali o impianti.

Nel caso di attingimento da rete tubata la relativa autorizzazione è rilasciata mediante atto di affidamento del gruppo di consegna.

Nel caso di attingimento da canale il titolo è rilasciato mediante autorizzazione all'attingimento.

Per le singole fattispecie si rinvia all'allegato tecnico al presente regolamento.

Ai fini della determinazione del canone relativo alla suddetta autorizzazione troverà applicazione quanto stabilito dal vigente regolamento di polizia idraulica.

Art. 8 – Soggetti che possono presentare domanda di attingimento

Le richieste di cui sopra possono essere presentate solo dai seguenti soggetti:

- *proprietari o titolari di diritto reale minore dei terreni oggetto di richiesta;*
- *affittuari di cui all'art. 20 della L. n° 11 del 11/02/1971.*

Art. 9 – Durata ed efficacia della domanda di attingimento

La domanda di autorizzazione al prelievo d'acqua avrà efficacia sino a disdetta o revoca.

La disdetta della domanda dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio prima del prelievo.

La durata dell'autorizzazione all'attingimento dalla rete irrigua è fissata in base alla tipologia di attingimento ed è determinata secondo quanto previsto nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Il Consorzio provvederà ad inviare apposita comunicazione in prossimità della data di scadenza delle autorizzazioni.

L'autorizzazione decade per mancato pagamento del contributo irriguo, anche di una sola annualità, oltre che per un uso diverso della risorsa rispetto a quello autorizzato. La stessa decade inoltre per manomissione del misuratore di portata o per realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate/concesse.

La richiesta di certificazioni, attestazioni o comunque dichiarazioni relative al possesso dei titoli legittimanti l'utilizzo della rete irrigua consortile, necessarie, ad esempio, per l'ottenimento di sovvenzioni, contributi o analoghi benefici e/o per la partecipazione a bandi pubblici, è subordinata al pagamento di appositi oneri determinati dal Consorzio.

Art. 10 -Tipologie di attingimento

L'attingimento dell'acqua da parte del contribuente può avvenire:

- *da canali a cielo aperto, a gravità o per sollevamento a carico del contribuente;*
- *da condotte tubate in pressione.*

I prelievi d'acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali.

Le opere di derivazione devono essere posizionate in modo tale da consentire l'accesso alle pertinenze di bonifica.

Art. 11 - Opere di derivazione da canale a cielo aperto

Il prelievo dai canali a cielo aperto può avvenire:

- *attraverso manufatti di derivazione fissi, quali chiaviche di derivazione, sifoni o postazioni fisse per il sollevamento;*
- *attraverso postazioni mobili, quali sifoni mobili, o pesca mediante pompe (motopompe autonome, motopompe alimentate dalla presa di forza di trattrici agricole, elettropompe).*

Nel caso di prelievo attraverso manufatti di derivazione fissi, le cui manovre siano demandate in tutto o in parte ai soggetti stanti, la relativa autorizzazione all'attingimento conterrà anche la concessione per l'uso dei predetti manufatti norma del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e del vigente regolamento consorziale di polizia idraulica. Detta concessione non è richiesta nel caso di manufatti di derivazione fissi direttamente manovrati dal personale consortile.

È vietata la realizzazione di opere non autorizzate, l'uso di pompe e di sifoni mobili o di qualsiasi altra opera o azione che comporti un impedimento al deflusso delle acque, un innalzamento delle quote idrometriche non autorizzato o comprometta la corretta gestione delle acque da parte del Consorzio.

Art. 12 - Irrigazione tramite condotte tubate in pressione

L'acqua a uso irriguo in pressione viene consegnata al Consorziato tramite gruppi di consegna. Il gruppo di consegna è parte integrante dell'impianto consorziale e viene affidato in gestione all'utente che si impegna a garantire la protezione, la custodia e il corretto funzionamento dell'idrante e delle sue parti costitutive (valvole di sfiato, saracinesche, contatori, testate, ecc.), nonché ad evitare qualsivoglia danneggiamento, compreso quello potenziale conseguente a ghiaccio, pena l'addebito dell'intero costo per riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate.

La proprietà è tenuta ad evitare qualsiasi atto o fatto che possa comportare pericoli o danni alle opere consorziali e loro pertinenze.

Nel caso di manomissione e/o danneggiamento delle opere irrigue consortili, il Consorzio di Bonifica, fatto salvo il maggior danno e l'obbligo di ripristino in capo all'affidatario dell'utenza o al titolare della concessione/autorizzazione, provvederà altresì ad applicare l'apposita penale prevista nell'atto di autorizzazione nei confronti degli stessi.

L'utente affidatario e/o il titolare della concessione/autorizzazione, è ritenuto responsabile della custodia del gruppo di consegna anche in caso di danneggiamento dello stesso da parte di ignoti.

Art. 13 – Sfiato delle linee al termine della stagione irrigua

Al termine della stagione irrigua l'utenza è obbligatoriamente tenuta allo sfiato dell'idrante dall'acqua ivi contenuta, agendo sull'apposita valvola, al fine di prevenire danneggiamenti per congelamento dell'acqua.

Art. 14 – Subentro nell'affidamento dell'utenza

In caso di variazione della proprietà su cui insiste il gruppo di consegna, sarà cura delle parti (venditore ed acquirente) presentare al Consorzio apposito modulo di subentro a firma congiunta attestante la nuova situazione. Analogamente dovrà essere anche comunicato il



REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02
Data 29/05/2026

Pag. 9 di 15

nominativo del nuovo affittuario e depositato presso il Consorzio copia del relativo contratto di affitto registrato.

Art. 15 – Chiusura del gruppo di consegna

La richiesta di chiusura del gruppo di consegna deve essere preventivamente comunicata per iscritto dall'affidatario.

Successivamente il Consorzio provvederà alla flangiatura con piattello cieco ed eventuale apposizione di piombi, al fine di impedire prelievi idrici non autorizzati.

Il montaggio della flangia cieca non esime l'affidatario dalla custodia e cura del gruppo di consegna.

Art. 16 – Riattivazione del gruppo di consegna

La riattivazione del gruppo di consegna non attivo deve essere preventivamente richiesta, previa compilazione dell'apposita modulistica.

Art. 17 - Consegna della risorsa idrica

Negli impianti di distribuzione irrigua tramite condotta in pressione, l'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna ovvero all'apparecchiatura ove è collocato il contatore.

Il Consorzio non ha alcuna responsabilità verso chiunque per qualunque fatto che si verifichi a valle del gruppo di consegna.

Art. 18 - Verifica funzionamento del contatore del gruppo di consegna

Il contribuente può chiedere la verifica del funzionamento del contatore collocato nel gruppo di consegna dell'impianto di distribuzione in pressione.

Nel caso in cui il Consorzio, anche di sua iniziativa, accerti l'irregolare funzionamento del contatore, provvederà alla sostituzione del medesimo ed alla determinazione dei consumi, per il periodo nel quale si è verificata l'anomalia, sulla base della superficie servita e dei fabbisogni irrigui della coltura praticata.

Art. 19 – Turnazione – Riduzione – Sospensione temporanea

Il Consorzio può ridurre, temporaneamente o definitivamente, nonché sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua nelle aree dominate da impianti irrigui in pressione e nei comprensori irrigui a gravità, o stabilire un programma di turnazione nella distribuzione stessa in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ne accerti la necessità per dare attuazione al Piano consortile di gestione della siccità, per consentire un equo accesso alla risorsa idrica in caso di carente disponibilità, o, più in generale, per conseguire l'obiettivo del risparmio idrico.

I turni di prelievo sono stabiliti con provvedimento del Comitato Amministrativo.

Il contribuente che non intende usufruire del suo turno per l'irrigazione dei suoi terreni non può disporre dell'acqua che gli spetta per cederla a terzi o per farne altro uso.

Non verranno accolte le istanze volte al risarcimento di eventuali danni lamentati in conseguenza della limitazione o dell'interruzione della distribuzione irrigua.

Art. 20 – Utenze particolari

Le vasche di stoccaggio delle acque ed i canali consorziali, potranno essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante l'esercizio irriguo, per i servizi antincendio ordinati dalle Autorità competenti per far fronte a situazioni di emergenza o comunque di carattere straordinario.

In tali casi, qualora l'ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti dovesse comportare l'interruzione dell'esercizio irriguo, il consorziato non potrà pretendere indennizzo alcuno.

Nei limiti delle proprie disponibilità, tenuto conto del rinnovato ruolo assunto dal Consorzio nella moderna società, quale ente preposto alle attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nella rete consortile anche a fini ambientali -così come da ultimo previsto dal DGR n° 742 del 31/05/2017- e del conseguente uso della risorsa idrica per finalità diverse e ulteriori rispetto all'irrigazione dei campi, il Consorzio potrà acconsentire alle richieste di prelievo della medesima per orti, chiari da caccia e situazioni simili censite nella propria Anagrafe Aziendale Irrigazione.

Il Consorzio, tramite il proprio ufficio tecnico, provvederà di volta in volta all'esame delle richieste impartendo le disposizioni del caso.

Titolo II : MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA

Art. 21 - Opere di derivazione private

La gestione dei manufatti privati utilizzati per l'attingimento dalle reti del Consorzio è di competenza dei consorziati/contribuenti che ne beneficiano.

Art. 22 – Manutenzione ed accesso alle infrastrutture irrigue

Il Consorzio provvede alla manutenzione degli impianti e reti irrigue di competenza, mediante programmi diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro efficienza.

Il personale consorziale e i mezzi operativi, a questi in uso, possono accedere alle proprietà private e/o alle aree asservite, laddove presenti, per effettuare i rilevamenti e gli interventi manutentivi necessari ad una corretta gestione. L'accesso potrà avvenire liberamente sia in situazione ordinaria, sia in caso di emergenza. In linea di massima ed al fine della correttezza operativa, si provvederà comunque quando possibile ad avvisare preventivamente i proprietari dei fondi.

In ogni caso la proprietà dovrà assicurare al personale del Consorzio nell'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, il libero accesso in ogni tempo alle aree di proprietà privata o alle aree asservite al fine della sorveglianza delle opere e degli impianti, nonché della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel R.D. n. 368/1904, nel regolamento di polizia idraulica, nel presente regolamento e in quelle particolari previste nell'atto di autorizzazione all'attingimento.

Art. 23 – Danni alle colture

In caso di eventuali danneggiamenti arrecati alle colture durante gli interventi di manutenzione ordinaria, non verranno corrisposti indennizzi per colture presenti entro la fascia di transito di 5 metri misurati dal ciglio canale o dal piede esterno dell'argine, nonché per le colture e le opere vietate all'interno delle zone asservite.

In analogia con quanto previsto dal vigente regolamento di polizia idraulica, sarà corrisposto l'indennizzo relativo ai frutti pendenti limitatamente all'anno in corso, pari a 1/12 del VAM vigente per metro quadrato, per i danni causati da lavori di straordinaria manutenzione oltre il primo metro, misurato dal ciglio canale o dal piede esterno dell'argine, e quelli arrecati a

colture od opere non vietate legittimamente presenti nella fascia asservita delle condotte irrigue, qualora non sia possibile eseguire il lavoro dopo la raccolta delle colture predette.

Titolo III: RISPARMIO IDRICO E CONTRIBUTO IRRIGUO

Art.24 – Contributo irriguo

Il contributo per il beneficio di disponibilità e regolazione idrica è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Piano di Classifica e dalle deliberazioni annuali dell'Amministrazione consortile.

Il mancato pagamento del contributo comporta la decadenza dell'autorizzazione all'attingimento e il recupero coattivo delle somme dovute.

In caso di rilevate manomissioni ai misuratori di portata e/o al sistema di alimentazione, l'Amministrazione consortile, ferme le conseguenze di carattere penale, determinerà il volume di risorsa utilizzato su base estimativa e provvederà ad incamerare l'eventuale somma, a titolo di penale, laddove stabilita nell'autorizzazione.

Relativamente ai prelievi da canali, ove i consumi sono stimati con il metodo dell'idroesigenza della coltura, il Consorzio, così come previsto nel presente regolamento, ha sempre la facoltà di effettuare controlli in campo per accertare le effettive colture idroesigenti praticate dagli utenti, anche al fine di validare/controllare le dichiarazioni rese dagli utenti stessi.

Art. 25 – Risparmio idrico

Il Consorzio, nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale, promuove azioni volte al risparmio della risorsa.

A tale fine, fermo restando il principio del pareggio del bilancio, in fase di riparto del contributo irriguo – determinato sulla base degli indici e dei criteri indicati nel vigente piano di classifica – sarà applicato alle aziende che dichiareranno di praticare una delle tecniche di irrigazione appartenenti alla classe di efficienza A (alta) indicata nell'allegato 1 (di seguito riportato per completezza) della delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 742 del 31 maggio 2017, così come modificato nella Delibera di Giunta Regionale n° 585 del 15/04/2019, un coefficiente riduttivo pari a 0,9 (-10%).

Di contro, sarà applicato alle aziende che dichiareranno di praticare una delle tecniche di irrigazione appartenenti alla classe di efficienza B (bassa) indicata nell'allegato 1 (di seguito riportato per completezza) della delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 742 del 31 maggio 2017, così come modificato nella Delibera di Giunta Regionale n° 585 del 15/04/2019, un coefficiente incrementativo pari a 1,10 (+ 10%).

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (≤ 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione* di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 5%	90	A

Tabella Misura 4_1_Tecniche irrigue

L'eventuale perdita di bilancio derivante dall'applicazione delle misure premiali sopra indicate sarà sanata nel bilancio successivo attraverso il proporzionale incremento della quota fissa del contributo di disponibilità irrigua.

Art. 26 – Sperimentazioni irrigue

Il Consorzio può effettuare, direttamente o avvalendosi di collaborazioni esterne con il consenso dell'utenza interessata, sperimentazione in campo irriguo per il miglioramento del servizio all'utenza.

Titolo IV : atti vietati

Art. 27 – Atti vietati

Sono vietate:

- Le manomissioni di qualsivoglia natura, nonché la sostituzione delle parti costituenti il/i gruppo/i di consegna e le relative linee.*
- L'alterazione dello stato dei luoghi e la modifica strutturale di cigli e corpi arginali per favorire la derivazione di acque dal canale Consortile verso proprietà o canali privati*
- L'inserimento non autorizzato di sbarramenti ai fini irrigui nei canali, e/o la manovra non autorizzata su sbarramenti già esistenti.*
- Lo smontaggio del gruppo di consegna salvo diverse disposizioni indicate nel verbale di affidamento.*
- Qualsiasi intervento, atto o fatto che possa modificare e/o ridurre l'efficienza e la corretta funzionalità dei manufatti consorziali.*
- L'allacciamento non autorizzato ad infrastrutture consorziali*
- L'allacciamento con linee interrato, con idranti, pompe, impianti irrigui aziendali e quant'altro all'impianto consortile che non sia il gruppo di consegna, il quale costituisce l'unico punto di attacco per l'erogazione dell'acqua.*
- Gli attingimenti non autorizzati da canali consorziali*

Art. 28–Contravvenzioni e Sanzioni

Il Consorzio effettua la vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione ai sensi e per l'effetto delle disposizioni di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e del vigente regolamento di polizia idraulica approvato con delibera del consiglio di amministrazione n 09 del 28/06/2018.



REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02

Data 29/05/2026

Pag. 15 di 15

*L'agente giurato nominato dal Consorzio, all'atto del rilevamento di una violazione del vigente regolamento di polizia idraulica e degli artt. 132, 133 e 134 del R.D. n. 368/1904 o di una prescrizione del presente regolamento o della concessione/autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 R.D. n. 368/1904, redige e sottoscrive apposito **verbale di sopralluogo** contenente le seguenti informazioni minime: localizzazione e denominazione del canale/opera pubblica di bonifica, generalità del contravventore – se conosciuta o individuabile –, breve descrizione del fatto, eventuale indicazione della distanza dalle pertinenze consorziali (in alveo, distanza dal ciglio o dal piede esterno arginale), specificando se trattasi di atti e fatti vietati in modo assoluto (rif. Vigente regolamento di polizia idraulica, art. 133 del R. D. 368/1904 e art. 10 del presente regolamento) o di opere prive di concessione o difformi da concessioni/autorizzazioni rilasciate (rif. artt. 134-135 R. D. 368/1904 – L. R. 7/2004 art. 21, art. 11 del presente regolamento).*

Il Consorzio comunica al contravventore l'avvio del procedimento volto alla rimozione dell'abuso tramite lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC se nota, o con mezzo equipollente, concedendo possibilità di rimozione dell'abuso e di messa in pristino stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni, avvertendo che, in mancanza, il Consorzio eleverà verbale di accertamento di contravvenzione alle disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 e/o del presente regolamento.

Nei casi di estrema gravità e urgenza in cui sia necessario un improcrastinabile ripristino della funzionalità delle opere di bonifica oggetto di violazione, il Consorzio potrà intervenire in via sostitutiva, addebitando le spese di intervento al soggetto contravventore.

Trascorsi i termini di cui al comma 3, l'Agente Giurato incaricato redige verbale di accertamento e di contravvenzione, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di polizia idraulica e dall'art. 150 e ss. del R. D. n. 368/1904, che sarà notificato a norma di legge al contravventore ed inviato per i provvedimenti necessari agli Enti competenti.

Qualora il fatto commesso configuri reato, verrà, inoltre, inviata segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 21, c. 2, L.R. Emilia Romagna 7/2004, in presenza delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del Regio Decreto n. 368 del 1904 e dell'art. 7 del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro, fatto salvo il diritto al recupero del contributo



REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Rev 02
Data 29/05/2026

Pag. 16 di 15

irriguo calcolato su consumi stimati secondo l'idroesigenza delle colture risultanti dagli archivi Agrea.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del vigente regolamento di polizia idraulica del R.D. n.368/1904 e del presente regolamento, sono punite, ai sensi dell'art. 142 del R.D. n. 368/1904, come modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 619,75 euro.

Tali sanzioni saranno applicate:

- a) in concorrenza con le pene sancite dal Codice Penale;*
- b) con l'obbligo del contravventore della rimessa in pristino stato dei luoghi;*
- c) fatto salvo l'obbligo del contravventore al risarcimento dei danni causati.*

I proventi delle contravvenzioni saranno introitati dal Consorzio ai sensi dell'art.100 R.D. n.215/1933.

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono i soggetti in possesso della qualifica di guardia giurata, rilasciata dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 149 del R.D. 8/5/904 n.368 e dell'art. 70 del R.D. 13/2/1933 n. 215, o di agente accertatore ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28-4-1984 n. 21.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 29 – Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i preesistenti Regolamenti irrigui del Consorzio.